

TUTELA LEGALE
TUTELA LEGALE

TUTELA LEGALE DI FATA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
TUTELA LEGALE

**IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO,
CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA
COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, DEVE
ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO**

**Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la Nota Informativa**

Mod. 14/524 - Ed. 12.2010

FATA
ASSICURAZIONI

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Assistenza stragiudiziale

Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio.

Europ Assistance

Europ Assistance Italia S.p.A., con sede in Piazza Trento n. 8 - 20135 Milano.

FATA

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A..

Polizza

Il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente a FATA.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione, cioè la controversia.

Transazione

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale

L'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del decreto legislativo 209/05 articoli 163-164-173-174.

A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Informazioni generali:

- a) FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.
Società con socio unico - Gruppo Cattolica Assicurazioni;
- b) sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A;
- c) nessuna sede secondaria;
- d) PEC: fata@pec.gruppocattolica.it
recapito telefonico: +39 06/47651, fax: +39 06/4871187
sito Internet: <http://www.fata-assicurazioni.it>, e-mail: info@fata-assicurazioni.it;
- e) autorizzata all'esercizio in Italia e all'estero delle assicurazioni e riassicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il Ramo Vita con Provvedimento ISVAP n. 2489 del 19/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 302 del 30/12/2006, ed iscritta al n. 1.00154 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il patrimonio netto di FATA ammonta a 176,45 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 5,20 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali a 181,84 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 2,43 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito Internet di FATA <http://www.fata-assicurazioni.it> per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

Il contratto di durata inferiore all'anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo.

Avvertenza

In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, per impedire il rinnovo del contratto per un'ulteriore annualità, deve essere inviata comunicazione scritta di disdetta almeno 30 giorni prima con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si rinvia all'articolo 9 "Durata dell'assicurazione" per la disciplina di dettaglio.

COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Con TUTELA LEGALE di FATA è possibile assicurare la protezione legale, in sede giudiziale ed extragiudiziale, per le controversie e le spese indicate, per ciascun rischio, nelle relative Condizioni di assicurazione. Il prodotto è rivolto principalmente alle Aziende (nelle due forme Azienda base, più ridotta, ed Azienda completa, più estesa), ai Professionisti (nelle due forme Professione base e Professione completa), alla famiglia (nelle due forme Famiglia base e Famiglia completa), ai proprietari immobiliari, ai Condomini, agli Istituti scolastici, alle Associazioni sportive e di volontariato, a quadri e dirigenti e ad amministratori e sindaci di società. Per la disciplina di dettaglio delle garanzie prestate si rinvia all'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" ed alle Condizioni speciali relative ai singoli rischi assicurabili.

Avvertenza

Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle norme delle Condizioni di assicurazione contenute negli articoli 1 "Oggetto dell'assicurazione", 2 "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione", 10 "Insorgenza del sinistro" e 15 "Estensione territoriale" nonché alle Condizioni speciali relative ai singoli rischi assicurabili. Le coperture assicurative restano, inoltre, sospese ai sensi dell'articolo 1901 comma 2 nel caso di mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo 7 "Pagamento del premio e decorrenza della Garanzia" delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Le garanzie vengono erogate nei limiti dei massimali pattuiti in polizza e di quelli indicati nelle Condizioni di assicurazione e previa applicazione di franchigie/scoperti, con relativi minimi, indicati nelle Condizioni di assicurazione e/o pattuiti in polizza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di assicurazione contenute negli articoli 1 "Oggetto dell'assicurazione", 10 "Insorgenza del sinistro", 22 "Massimale" ed alle Condizioni speciali relative ai singoli rischi assicurabili.

ESEMPI NUMERICI

MASSIMALE

Massimale per sinistro pattuito in polizza Euro 10.000
 spese legali sostenute dall'Assicurato astrattamente rientranti in copertura Euro 15.000
 spese rimborsate Euro 10.000

FRANCHIGIA

Franchigia fissa di Euro 500 per sinistro (es. controversie con i condomini per inosservanza di norme di legge o disposizioni del regolamento condominiale)

- a) spese legali sostenute dall'Assicurato astrattamente rientranti in copertura Euro 500: spese rimborsate Euro 0
- b) spese legali sostenute dall'Assicurato astrattamente rientranti in copertura Euro 5.000: spese rimborsate Euro 4.500

SCOPERTO

Scoperto eventualmente pattuito in polizza 10% con il minimo di Euro 250 per sinistro

- a) spese legali sostenute dall'Assicurato astrattamente rientranti in copertura Euro 2.000: spese rimborsate Euro 1.750 (2000 - 250, pari al minimo di scoperto previsto).
- b) spese legali sostenute dall'Assicurato astrattamente rientranti in copertura Euro 5.000: spese rimborsate Euro 4.500 (5000 - 500, pari al 10% delle spese).

Per i contratti stipulati con tacito rinnovo relativi a rischi per i quali il premio è convenuto in base al numero delle persone assicurate, alla fine di ciascun periodo assicurativo, in presenza di una differenza del 20% o superiore fra il numero delle persone assicurate e quello effettivo, *il Contraente deve comunicare a FATA il nuovo numero per la corretta determinazione del premio di rinnovo. In caso di omissione, FATA liquiderà i sinistri in proporzione al premio pagato.*

Per la relativa disciplina si rinvia all'articolo 21 "Regolazione del premio".

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ

Avvertenza

Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di FATA rese dal Contraente e/o dell'Assicurato in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. Per le conseguenze si rinvia all'articolo 3 "Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio" delle Condizioni di assicurazione.

AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dagli articoli 4 "Aggravamento del rischio" e 5 "Diminuzione del rischio".

ESEMPI DI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo di esempio, il fatto che l'Azienda assicurata con la forma AZIENDA COMPLETA ampli il suo parco macchine.

PREMI

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste.

Eccettuati i casi di contratti di durata inferiore all'anno e di rateo iniziale infrannuale, il periodo assicurativo è di un anno. Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante, entro il limite di Euro 750 annui per ciascun contratto;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- bancomat, carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico - qualora disponibili presso l'Agenzia aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti;
- bonifico su c/c bancario o postale intestato ad uno dei suddetti soggetti. Il premio imponibile può essere frazionato in rate semestrali con un onere aggiuntivo pari al 3%.

Avvertenza

FATA o l'intermediario possono applicare sconti di premio:

- ai sensi dell'articolo 1899, terzo comma del codice civile, concordando con il cliente una durata del contratto pari o superiore a due anni;
- con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.

RIVALSE**Avvertenza**

In mancanza di deroga a quanto previsto dall'articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Spettano ad EUROP ASSISTANCE, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

DIRITTO DI RECESSO**Avvertenza**

E' facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto per sinistro. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all'articolo 8 "Recesso in caso di sinistro". Per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell'articolo 1899 del codice civile. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all'articolo 9 "Durata dell'assicurazione".

Se il Contraente è un'azienda, FATA ha facoltà di recedere dal contratto a seguito della comunicazione delle trasformazioni / cambiamenti relativi alla stessa precisati nelle Condizioni di assicurazione. Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all'articolo 19 "Variazioni della persona del Contraente". Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati nell'articolo 26 "Risoluzione espressa" delle Condizioni di assicurazione.

Il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura del 12,50% nonché ad un contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,50% dello stesso.

PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L'Assicurato perde il diritto all'indennità o alla prestazione, ai sensi dell'articolo 1915 comma 1 del codice civile, qualora ometta dolosamente di adempiere all'obbligo di denuncia del sinistro all'Impresa entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Per le garanzie relative alla proposizioni di ricorsi, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

REGIME FISCALE

Il premio imponibile è soggetto all'imposta sulle assicurazioni - comprensiva, ove prevista, dell'addizionale antiracket-antiusura - nella misura di seguito indicata.

Sezioni Attività: 21,25%

Sezioni Circolazione: 13,50%

B - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenza

Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro. In caso di arbitrato con esito totalmente o parzialmente favorevole per FATA, le relative spese vengono ripartite al 50% fra le Parti.

Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia agli articoli 11 "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale", 12 "Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa", 13 "Gestione del sinistro", 25 "Diritto di verifica".

Avvertenza

La gestione dei sinistri è affidata ad Europ Assistance Italia S.p.A, sede legale in Milano, Piazza Trento 8.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo 11 "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale" delle Condizioni di assicurazione.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - UFFICIO RECLAMI
Via Urbana, 169/a - 00184 ROMA
Fax 06/4815934
Indirizzo di posta elettronica: Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax 06/42133745 o 06/42133353.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm

Resta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

ARBITRATO

In caso di disaccordo in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, l'Assicurato ha facoltà di avvalersi della procedura arbitrale. In tal caso l'arbitro provvede secondo equità. Si rinvia sul punto all'articolo 13 "Gestione del sinistro", lettera E) delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza


In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento diversi dalle informazioni generali sull'impresa, 1/12/2010.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 12/06/2014.

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Ing. Giorgio Cagnetti



Dr. Francesco Semola



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DEFINIZIONI GENERALI	pag.	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag.	3
CONDIZIONI SPECIALI AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETÀ - ENTI	pag.	8
CONDIZIONI SPECIALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - VOLONTARIATO	pag.	10
CONDIZIONI SPECIALI AZIENDA	pag.	11
- FORMA DI ASSICURAZIONI AZIENDA BASE	pag.	11
- FORMA DI ASSICURAZIONI AZIENDA COMPLETA	pag.	12
CONDIZIONI SPECIALI CONDOMINIO	pag.	14
CONDIZIONI SPECIALI FAMIGLIA	pag.	15
- FORMA DI ASSICURAZIONI FAMIGLIA BASE	pag.	15
- FORMA DI ASSICURAZIONI FAMIGLIA COMPLETA	pag.	17
CONDIZIONI SPECIALI ISTITUTI SCOLASTICI	pag.	20
CONDIZIONI SPECIALI PROFESSIONISTI	pag.	21
- FORMA DI ASSICURAZIONI PROFESSIONE BASE	pag.	21
- FORMA DI ASSICURAZIONI PROFESSIONE COMPLETA	pag.	22
CONDIZIONI SPECIALI PROPRIETARIO IMMOBILIARE	pag.	24
CONDIZIONI SPECIALI QUADRI E DIRIGENTI CLAUSOLE SPECIALI	pag.	25
CONDIZIONI SPECIALI GARANZIE FACOLTATIVE AZIENDE E PROFESSIONISTI	pag.	26
- CLAUSOLA SPECIALE 007 PACCHETTO SICUREZZA AZIENDA	pag.	26
- CLAUSOLA SPECIALE 010 PACCHETTO SICUREZZA PROFESSIONISTI	pag.	28
- CLAUSOLA SPECIALE 008 E 009 RECUPERO CREDITI	pag.	30

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

CONSUMATORE

La persona fisica che agisce per scopi estranei ad una attività professionale o d'impresa.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio.

CONTRAVVENZIONE

Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena la reclusione o il pagamento di una ammenda.

CONTIRIBUTO UNIFICATO

La tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - decreto legge 11 Marzo 2002 n. 28.

DELITTO COLPOSO

Reato commesso involontariamente, per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge, previsto come tale dalla legge penale.

DELITTO DOLOSO

Reato volontariamente commesso e il cui risultato è stato previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

EUROP ASSISTANCE

Europ Assistance Italia S.p.A. .

FATA

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A..

FATTO ILLECITO

Qualunque fatto doloso o colposo, diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, che cagiona ad altri un danno ingiusto.

POLIZZA

Il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

PREMIO

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente a FATA.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione, cioè la controversia.

TRANSAZIONE

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

TUTELA LEGALE

L'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del decreto legislativo 209/05 artt. 163 - 164 -173 -174.

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da FATA ad Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Milano, **Piazza Trento 8**, in seguito denominata EUROP ASSISTANCE, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente attraverso il **Numero Verde 800.990.206** per chiamate dall'Italia, Numero 02/58245086 per chiamate dall'estero, **Fax 02/58384210**.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

Avvalendosi di EUROP ASSISTANCE per la gestione dei sinistri, FATA, nei casi ed alle Condizioni disciplinate dalle presenti Condizioni di assicurazione e nei limiti del massimale convenuto in polizza, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, *unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500, riconosciute solo quando il distretto della Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;*
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, *nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da EUROP ASSISTANCE ai sensi dell'art. 13 - Gestione del sinistro;*
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti *purché scelti in accordo con EUROP ASSISTANCE ai sensi dell' art. 13 - Gestione del sinistro;*
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 del codice di procedura penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (legge 3 Dicembre 1999, n. 488 art. 9 - decreto legge 11 Marzo 2002 n. 28), *se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;*
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie; sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari *fino ad un limite massimo di Euro 500.*

Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto:

- a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del sinistro, la registrazione degli atti non giudiziari nonché di quelli giudiziari *oltre il limite massimo di Euro 500;*
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. FATA non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del codice di procedura penale);
- spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del codice civile. FATA, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle Condizioni in corso.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio FATA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può

richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

Art. 7 - Pagamento del premio e decorrenza della Garanzia

L'assicurazione - salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 10 - Insorgenza del sinistro - ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 15 giorni dalla scadenza, FATA può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure a FATA.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dopo la sua definizione, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato da FATA ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso FATA mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Art. 9 - Durata dell'assicurazione

Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell'art. 1899 del codice civile.

Art. 10 - Insorgenza del sinistro

1. Per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. Qualora il Contraente rivesta la qualifica di "consumatore", la Garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti:

- durante il periodo di validità dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 mesi dalla decorrenza dell'assicurazione, in tutte le restanti ipotesi. In tutti gli altri casi, la Garanzia si estende ai sinistri che siano insorti:
- durante il periodo di validità del contratto, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale o di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 mesi dalla decorrenza dell'assicurazione, in tutte le restanti ipotesi e che siano stati denunciati a FATA o ad EUROP ASSISTANCE, nei modi e nei termini precisati nel successivo art. 11 - Denuncia del sinistro e libera scelta del legale, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

3. La Garanzia non opera per i sinistri insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti dal Contraente o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta dal Contraente.

4. Si considerano a tutti gli effetti unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tale ipotesi la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 11 - Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare a FATA o ad EUROP ASSISTANCE qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, chiamando il **numero verde 800.990.206** dall'Italia, oppure il **numero 02/58245086**

per le chiamate dall'estero, fax 02/58384210.

2. In ogni caso deve fare pervenire a FATA o ad EUROP ASSISTANCE notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a FATA o ad EUROP ASSISTANCE contemporaneamente alla denuncia del sinistro.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, EUROP ASSISTANCE lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con FATA e/o EUROP ASSISTANCE.

Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della Garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente FATA o EUROP ASSISTANCE in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 13 - Gestione del sinistro

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, EUROP ASSISTANCE esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di EUROP ASSISTANCE.

In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla società, o quando vi sia conflitto di interessi fra FATA e/o EUROP ASSISTANCE e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a FATA e/o EUROP ASSISTANCE.

Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a FATA e/o EUROP ASSISTANCE; in questo caso, EUROP ASSISTANCE rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza. L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a FATA e/o EUROP ASSISTANCE di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. EUROP ASSISTANCE conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con EUROP ASSISTANCE.

EUROP ASSISTANCE rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

EUROP ASSISTANCE così come FATA, non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, EUROP ASSISTANCE rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, EUROP ASSISTANCE rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, EUROP ASSISTANCE rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti.

Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della Società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

EUROP ASSISTANCE, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e FATA e/o EUROP ASSISTANCE in merito all'interpretazione del contratto e/o alla gestione del sinistro, FATA e/o EUROP ASSISTANCE si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, da Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. l'arbitro prevede secondo equità.

le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- In caso di esito totale o parzialmente favorevole per FATA e/o EUROP ASSISTANCE, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- In caso di esito totalmente favorevole per l'assicurato, devono essere pagate integralmente da FATA e/o EUROP ASSISTANCE.

Art. 15 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
2. In tutte le altre ipotesi la Garanzia vale per i sinistri che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Per Europa si intende: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatisi in paesi o zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 16 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni da parte del Contraente o dell'Assicurato devono essere fatte mediante lettera raccomandata. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 17 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il loro pagamento sia stato anticipato da FATA e/o EUROP ASSISTANCE.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Art. 19 - Variazioni nella persona del Contraente

Se il Contraente è una Azienda, in caso di alienazione dell'Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti del contratto di assicurazione si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, l'assicurazione continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, l'assicurazione continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi a FATA, la quale, nei trenta giorni successivi, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione l'assicurazione cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro rata.

Art. 20 - Legge regolatrice del contratto di giurisdizione

Se non diversamente indicato, l'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative all'assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 21 - Regolazione del premio

Alla fine di ciascun periodo assicurativo, quando il premio è convenuto in base al numero delle persone assicurate, e sempre che la differenza fra il numero delle persone assicurate risultanti in polizza e quello effettivo, sia superiore del 20%, sarà cura del Contraente comunicare il nuovo numero delle persone assicurate per determinare il premio di rinnovo, fermo il premio minimo comunque acquisito ove previsto. Nel caso in cui il Contraente ometta di comunicare le suddette variazioni, secondo quanto previsto dal precedente comma, FATA liquiderà il sinistro in proporzione al premio pagato.

Art. 22 - Massimale

Il massimale riportato in polizza si intende per sinistro e senza limite annuo con applicazione della franchigia se prevista.

Art. 23 - Esclusione di compensazioni alternative

Qualora il Contraente/Assicurato non usufruisca di una o più garanzie, FATA non è tenuta a fornire indennizzi o garanzie alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 24 - Valuta di pagamento

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 25 - Diritto di verifica

FATA ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso il Contraente/Assicurato, che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni di assicurazione.

Art. 26 - Risoluzione espressa

L'assicurazione si intenderà risolta ipso iure ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nel caso il Contraente non rispetti quanto indicato nelle presenti Condizioni di assicurazione.

CONDIZIONI SPECIALI AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETÀ - ENTI

(che integrano e derogano parzialmente le "Norme che regolano l'assicurazione" quando sia riferita ai rischi sopraindicati)

Soggetti assicurati

Le spese previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate a favore dei seguenti soggetti:

- gli Amministratori di società;
- i Sindaci di società;
- i Legali rappresentanti;
- i Dirigenti di società.

In caso di controversie fra più persone assicurate le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Garanzie prestate

Le garanzie vengono prestate per:

- sostenere le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- sostenere le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi della Società di appartenenza o di proprietà privata, *sempre che connesso all'espletamento di servizi autorizzati dalla Società di appartenenza;*
- sostenere la difesa in sede civile degli amministratori e sindaci nei casi in cui si configuri una delle ipotesi di responsabilità contemplate dal codice civile agli artt. 2392 (Responsabilità verso la società); 2393 (Azione sociale di responsabilità); 2394 (Responsabilità verso i creditori sociali); 2395 (Azione individuale di responsabilità del socio e del terzo) e 2407 (Responsabilità dei sindaci);
- sostenere la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni, compresi quelli derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- sostenere la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. *Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;*
- *i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche. Gli oneri relativi sono rimborsati solo in caso di colpa lieve degli assicurati;*
- sostenere la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01. *Gli oneri relativi a tale Garanzia sono rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell'azienda assicurata; l'assicurato è tenuto comunque a denunciare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.*

Esclusioni

L'assicurazione non opera per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:

- a) *derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dal paragrafo "Garanzie Prestate" per la difesa nei procedimenti penali;*
- b) *conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;*
- c) *per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;*
- d) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;*
- e) *per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- f) *se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;*
- g) *nei casi di violazione degli artt. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;*
- h) *per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;*

- i) *per richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di leggi o di regole normative imposte dallo statuto sociale, dall'assemblea dei soci, dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo della società contraente;*
- j) *conseguenti a richieste di risarcimento per i danni a persone (morte o lesioni personali), anche per quanto riguarda lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di danaro, di titoli di credito e di titoli al portatore, fatto salvo quanto disposto in merito dal paragrafo "Garanzie Prestate";*
- k) *derivanti da controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nel paragrafo "Garanzie Prestate" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;*
- l) *collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi; a) derivanti da controversie di valore inferiore a Euro 200;*
- m) *in materia di diritto di famiglia e delle successioni;*
- n) *derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;*
- o) *derivanti da controversie per il recupero crediti;*
- p) *derivanti da controversie contrattuali con FATA e/o EUROP ASSISTANCE;*
- q) *derivanti da controversie non espressamente indicate tra le voci del paragrafo "Garanzie Prestate".*

CONDIZIONI SPECIALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - VOLONTARIATO

(che integrano e derogano parzialmente le "Norme che regolano l'assicurazione" quando sia riferita ai rischi sopraindicati)

Soggetti assicurati

Le spese previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate a favore dei seguenti soggetti:

- il Presidente;
- i Consiglieri;
- gli Allenatori;
- i Soci.

In caso di controversie fra più persone assicurate le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Garanzie prestate

Le garanzie vengono prestate per:

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi;
- sostenere la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. *Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;*
- *la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale Garanzia opera esclusivamente in presenza di un contratto di assicurazione di RESPONSABILITÀ CIVILE con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di RESPONSABILITÀ CIVILE tale Garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di RESPONSABILITÀ CIVILE. Nel caso in cui l'assicurazione di RESPONSABILITÀ CIVILE, pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente Garanzia opera a primo rischio.*

Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) *controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- b) *controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dal paragrafo "Garanzie Prestate";*
- c) *controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;*
- d) *controversie in materia di diritto tributario e fiscale ;*
- e) *controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;*
- f) *controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;*
- g) *controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza;*
- h) *per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;*
- i) *fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore, o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;*
- j) *controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;*
- k) *controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato;*
- l) *controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;*
- m) *controversie di valore inferiore a Euro 200;*
- n) *controversie contrattuali con EUROP ASSISTANCE e/o FATA;*
- o) *controversie non espressamente richiamate tra le voci del paragrafo "Garanzie Prestate".*

CONDIZIONI SPECIALI - AZIENDA

(che integrano e derogano parzialmente le "Norme che regolano l'assicurazione" quando sia riferita ai rischi sopraindicati)

FORMA DI ASSICURAZIONE AZIENDA BASE

SEZIONE ATTIVITÀ

Soggetti assicurati

Le spese previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate a favore dei seguenti soggetti:

- l'azienda contraente nelle persone dei suoi legali rappresentanti;
- i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti a libro matricola;
- i lavoratori parasubordinati;
- limitatamente alle imprese familiari regolate dall'art. 230 bis del codice civile, i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'impresa.

In caso di controversie fra più assicurati, le garanzie si intendono prestate a favore dell'Azienda contraente.

Garanzie prestate

Le garanzie vengono prestate per i seguenti casi:

- sostenere le azioni giudiziali e stragiudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- sostenere la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- sostenere la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. *Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;*
- sostenere le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui l'azienda svolge la sua attività;
- sostenere le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da FATA / EUROP ASSISTANCE per contratti assicurativi stipulati dall'azienda assicurata.

Esclusioni

L'assicurazione non opera per gli oneri di assistenza giudiziale e stragiudiziale:

- a) *derivanti da fatto doloso dell'assicurato, salvo quanto previsto nel precedente paragrafo "Garanzie Prestate" per la difesa penale;*
- b) *conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;*
- c) *derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile;*
- d) *in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo;*
- e) *in materia di diritto di famiglia e delle successioni;*
- f) *derivanti da controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;*
- g) *derivanti da controversie contrattuali, salvo quanto indicato nel precedente paragrafo "Garanzie Prestate";*
- h) *derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;*
- i) *derivanti da controversie per il recupero crediti;*
- j) *per fatti relativi a fusioni, modificazioni e trasformazioni societarie;*
- k) *per controversie relative all'affitto d'azienda;*
- l) *per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;*
- m) *per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;*
- n) *collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;*
- o) *derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;*

- p) derivanti da controversie di valore inferiore a Euro 250;
- q) controversie contrattuali con FATA e EUROP ASSISTANCE;
- r) controversie non espressamente indicate tra le voci del paragrafo "Garanzie Prestate".

FORMA DI ASSICURAZIONE AZIENDA COMPLETA

SEZIONE ATTIVITÀ

Soggetti assicurati

Le spese previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate a favore dei seguenti soggetti:

- l'azienda contraente nelle persone dei suoi legali rappresentanti;
- i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti a libro matricola;
- i lavoratori parasubordinati;
- limitatamente alle imprese familiari regolate dall'art. 230 bis del codice civile, i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'impresa.

In caso di controversie fra più Assicurati, le garanzie si intendono prestate a favore dell'Azienda contraente.

Garanzie prestate

Le garanzie vengono prestate per:

- sostenere le azioni giudiziali e stragiudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- sostenere la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- sostenere la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), *fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;*
- sostenere le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui l'azienda svolge la sua attività;
- sostenere le controversie contrattuali con Società di assicurazione diverse da FATA/EUROP ASSISTANCE per contratti assicurativi stipulati dall'azienda assicurata;
- sostenere la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; *tale Garanzia opera esclusivamente in presenza di un contratto di assicurazione di Responsabilità Civile con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di Responsabilità Civile tale Garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di Responsabilità Civile. Nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente Garanzia opera a primo rischio;*
- i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche ed integrazioni. *Gli oneri relativi sono rimborsati solo in caso di colpa lieve degli Assicurati;*
- sostenere la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01. *Gli oneri relativi a tale Garanzia sono rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell'azienda assicurata; l'Assicurato è tenuto comunque a denunciare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;*
- sostenere le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola, con i lavoratori a progetto e con i lavoratori parasubordinati in genere;
- sostenere le controversie con Istituti di assicurazione previdenziali e sociali, *con esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri;*
- sostenere le controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze relative alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi ricevute e /o commissionate dal Contraente.

SEZIONE CIRCOLAZIONE

Soggetti assicurati

Le spese previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate a favore dei seguenti soggetti:

- l'Azienda contraente;
- i conducenti autorizzati dei veicoli di proprietà/leasing della Azienda contraente;

- i trasportati sui veicoli di proprietà dell'Azienda contraente;

Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:

- veicoli a motore indicati in polizza;
- roulotte o carrelli trainati da veicoli a motore indicati in polizza (compreso il relativo rischio statico).

In caso di vertenze fra più Assicurati le garanzie sono prestate a favore dell'Azienda proprietaria dei veicoli.

Garanzie prestate

Le spese indennizzabili operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione dei veicoli aziendali indicati in polizza, per le seguenti fattispecie:

- sostenere l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;
- sostenere la difesa in sede penale per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidente stradale. La Garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- sostenere controversie contrattuali inerenti i veicoli indicati in polizza di proprietà/leasing della Azienda contraente.

Esclusioni (valide per tutte le sezioni)

L'assicurazione non opera per gli oneri di assistenza giudiziale e stragiudiziale:

- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, salvo quanto previsto nei paragrafi "Garanzie prestate" per la difesa nei procedimenti penali;*
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;*
- derivanti da controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nei paragrafi "Garanzie Prestate";*
- in materia di diritto di famiglia e delle successioni;*
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;*
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile;*
- derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;*
- derivanti da controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;*
- derivanti da controversie contrattuali (salvo quanto previsto nel precedente paragrafo "Garanzie Prestate");*
- derivanti da controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto nel paragrafo "Garanzie Prestate" per le controversie contrattuali con i fornitori;*
- per fatti relativi a fusioni, modificazioni e trasformazioni societarie;*
- per controversie relative all'affitto d'azienda;*
- per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;*
- per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;*
- per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;*
- collegati a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;*
- derivanti da controversie di valore inferiore a Euro 200;*
- derivanti da controversie contrattuali con FATA e EUROP ASSISTANCE;*
- derivanti da controversie non espressamente indicate tra le voci dei paragrafi "Garanzie Prestate";*

Per le garanzie della Sezione Circolazione, l'assicurazione non vale, inoltre:

- se per il veicolo a motore descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;*
- quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;*
- quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;*
- quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;*
- quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).*

CONDIZIONI SPECIALI - CONDOMINIO

(che integrano e derogano parzialmente le "Norme che regolano l'assicurazione" quando sia riferita al rischio sopraindicato)

Soggetti assicurati

Le spese previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate a favore dei seguenti soggetti:

- Il Condominio nella persona dell'amministratore in carica;
- Le persone addette;
- in rapporto di dipendenza alla conduzione del condominio.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa assicurazione le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Condominio Contraente.

Garanzie prestate

Le garanzie vengono prestate per:

- sostenere le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi nel cui novero non rientrano le persone indicate al paragrafo "Soggetti assicurati";
- sostenere la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- vertenze di lavoro con i dipendenti del condominio;
- recupero delle spese condominiali nei confronti dei condomini morosi; tale Garanzia opera a condizione che la rata scaduta e inevasa si riferisca a periodi di tempo coperti dall'assicurazione;
- vertenze con i condomini per l'inosservanza di norme di legge o disposizioni del regolamento condominiale, *tale Garanzia opera con una franchigia fissa di Euro 500 per sinistro;*
- vertenze nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte relative al condominio assicurato; *tale Garanzia opera con una franchigia fissa di Euro 500 per sinistro;*
- vertenze relative alla proprietà e agli altri diritti reali inerenti il condominio assicurato;
- sostenere l'azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici, diverse da EUROP ASSISTANCE, per contratti assicurativi che riguardano il condominio.

Esclusioni

L'assicurazione non opera per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:

- a) *derivanti da fatto doloso dell'assicurato;*
- b) *conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;*
- c) *derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;*
- d) *vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;*
- e) *derivanti da controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nel paragrafo "Garanzie Prestate";*
- f) *derivanti da violazioni o inadempimenti contrattuali salvo quanto previsto nel paragrafo "Garanzie Prestate";*
- g) *derivanti da controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali;*
- h) *per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia;*
- i) *per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- j) *derivanti da controversie di valore inferiore a Euro 200;*
- k) *derivanti da controversie contrattuali con FATA e/o EUROP ASSISTANCE;*
- l) *controversie non espressamente indicate tra le voci del paragrafo "Garanzie prestate".*

CONDIZIONI SPECIALI - FAMIGLIA

(che integrano e derogano parzialmente le "Norme che regolano l'assicurazione" quando sia riferita al rischio sopraindicato)

FORMA DI ASSICURAZIONE FAMIGLIA BASE

SEZIONE VITA PRIVATA

Soggetti assicurati

Le spese previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate a favore dei seguenti soggetti:

- il Contraente;
- i componenti del suo nucleo familiare così come risultante dal certificato di stato di famiglia anagrafico;
- i collaboratori domestici regolarmente assunti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato.

In caso di controversie fra più persone assicurate con lo stesso contratto di assicurazione le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Garanzie prestate

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata per:

- sostenere l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi;
- sostenere l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La Garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- sostenere controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (anche in sede amministrativa);
- sostenere controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
- sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte. La Garanzia è prestata per *le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein, limitatamente alle controversie il cui valore in lite sia superiore a Euro 200 ed inferiore a Euro 52.000;*
- sostenere controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in polizza ed occupati dall'Assicurato (massimo 3 unità).

SEZIONE CIRCOLAZIONE

Soggetti assicurati

Le spese previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate a favore dei seguenti soggetti:

- il proprietario/titolare di contratto di leasing dei veicoli appartenenti al nucleo familiare;
- i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dal certificato di stato di famiglia anagrafico;
- il conducente autorizzato;
- i trasportati;
- il proprietario/titolare di contratto di leasing dei veicoli appartenenti al nucleo familiare o i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia anagrafico alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà dei concessionari.

Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:

- veicoli a motore o natanti di proprietà/leasing del Contraente e dei componenti del suo nucleo familiare;
- roulotte o carrelli trainati dal veicolo a motore (compreso il relativo rischio statico);

In caso di vertenze fra più Assicurati le garanzie sono prestate a favore dell'Assicurato Contraente.

Garanzie prestate

Le spese indennizzabili operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione, secondo quanto indicato in polizza, del:

- singolo veicolo;
- o del parco veicoli di proprietà del Contraente e del suo nucleo familiare per le seguenti fattispecie:
 - sostenere l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;

- sostenere l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivano da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- sostenere la difesa in sede penale per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidente stradale. La Garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
- sostenere controversie contrattuali inerenti i veicoli del nucleo familiare;
- il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro dei veicoli a motore in seguito ad incidente stradale;
- proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all'art. 15 - *Estensione territoriale*, a seguito di incidente stradale. EUROP ASSISTANCE provvederà, *su richiesta dell'Assicurato*, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;
- ottenere il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale.
L'Assicurato è tenuto a far pervenire a EUROP ASSISTANCE copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente;
- (con esclusione dei natanti) l'anticipazione di una cauzione *fino ad un massimo di Euro 10.000* per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla EUROP ASSISTANCE entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
- (con esclusione dei natanti) sostenere le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto dell'assicurazione, nei limiti del massimale assicurato.

Esclusioni (valide per tutte le sezioni)

L'assicurazione non opera per:

- a) controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- b) controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dai paragrafi "Garanzie Prestate";
- c) controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- d) controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto nei paragrafi "Garanzie Prestate" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- e) controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dal precedente paragrafo "Garanzie Prestate";
- f) controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- g) controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza;
- h) per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- i) fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore, o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- j) controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- k) controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest'ultimo caso quanto previsto dal paragrafo "Garanzie Prestate";
- l) controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- m) controversie di valore inferiore a Euro 200;
- n) controversie contrattuali con FATA e EUROP ASSISTANCE;
- o) controversie non espressamente richiamate tra le voci dei paragrafi "Garanzie Prestate".

Per le garanzie della Sezione Circolazione, l'assicurazione non vale, inoltre:

- p) se per il veicolo a motore descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- q) quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

- r) *quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;*
- s) *quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;*
- t) *quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).*

FORMA DI ASSICURAZIONE FAMIGLIA COMPLETA

SEZIONE VITA PRIVATA

Soggetti assicurati

Le spese previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate a favore dei seguenti soggetti:

- il Contraente;
- i componenti del suo nucleo familiare così come risultante dal certificato di stato di famiglia anagrafico;
- i collaboratori domestici regolarmente assunti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato.

In caso di controversie fra più persone assicurate con lo stesso contratto di assicurazione le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Garanzie prestate

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata per:

- sostenere l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a personee/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- sostenere l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La Garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- sostenere controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (anche in sede amministrativa);
- sostenere controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
- sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte. *La Garanzia è prestata per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein, limitatamente alle controversie il cui valore in lite sia superiore a Euro 200 ed inferiore a Euro 52.000;*
- sostenere controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in polizza ed occupati dall'Assicurato (*massimo 3 unità*);
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
- la difesa in sede penale per reati dolosi attinenti a reati commessi da minori facenti parte del nucleo familiare. In tal caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all'obbligo di vigilanza;
- sostenere controversie relative a diritti reali;
- la difesa in sede civile contro le richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; *tale Garanzia opera esclusivamente in presenza di un contratto di assicurazione di Responsabilità Civile con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di Responsabilità Civile tale Garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di Responsabilità Civile. Nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente Garanzia opera a primo rischio;*
- proporre opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250. EUROP ASSISTANCE provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;

- il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e la conseguente azione per l'ottenimento del divorzio. *Per quanto attiene alla separazione consensuale, la copertura viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l'assistenza di un unico legale scelto cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. Non potrà essere oggetto di Garanzia l'assistenza legale prestata da due avvocati diversi. La Garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula dell'assicurazione. Per l'ottenimento del divorzio, la Garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta in vigenza del presente contratto, che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito da EUROP ASSISTANCE, che la domanda sia presentata tramite l'assistenza di un unico legale e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti;*
- istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (artt. 417 e 429 del codice civile) di un parente o di un congiunto;
- istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (artt. 49 e 58 del codice civile) o di dichiarazione di esistenza (art. 67 del codice civile) di un parente o congiunto;
- l'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000 per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrante nei rischi assicurati. *L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Società entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;*
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto del contratto di assicurazione, nei limiti del massimale assicurato.

SEZIONE CIRCOLAZIONE

Soggetti assicurati

Le spese previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate a favore dei seguenti soggetti:

- il proprietario/titolare di contratto di leasing dei veicoli appartenenti al nucleo familiare;
- i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dal certificato di stato di famiglia anagrafico;
- il conducente autorizzato;
- i trasportati;
- il proprietario/titolare di contratto di leasing dei veicoli appartenenti al nucleo familiare o i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia anagrafico alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà dei concessionari.

Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:

- veicoli a motore o natanti di proprietà/leasing del Contraente e dei componenti del suo nucleo familiare;
- roulotte o carrelli trainati dal veicolo a motore (compreso il relativo rischio statico).

In caso di vertenze fra più Assicurati le garanzie sono prestate a favore dell'Assicurato Contraente.

Garanzie prestate

Le spese indennizzabili operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione, secondo quanto indicato in polizza, del:

- singolo veicolo;
- o del parco veicoli di proprietà del Contraente e del suo nucleo familiare per le seguenti fattispecie:
 - sostenere l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
 - sostenere l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivano da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
 - sostenere la difesa in sede penale per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidente stradale. La Garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 - l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
 - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali. *Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;*
 - sostenere controversie contrattuali inerenti i veicoli del nucleo familiare;
 - il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro dei veicoli a motore in seguito ad incidente stradale;

- proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all'art. 15 - *Estensione territoriale*, a seguito di incidente stradale. EUROP ASSISTANCE provvederà, *su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso*;
- ottenere il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale.
L'Assicurato è tenuto a far pervenire a EUROP ASSISTANCE copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente;
- (con esclusione dei natanti) l'anticipazione di una cauzione *fino ad un massimo di Euro 10.000* per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. *L'Assicurato rimborserà la cauzione versata da EUROP ASSISTANCE entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;*
- (con esclusione dei natanti) sostenere le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto dell'assicurazione, *nei limiti del massimale assicurato.*

Esclusioni (valide per tutte le sezioni)

Le garanzie non sono valide:

- a) controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- b) controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dai paragrafi "Garanzie Prestate";
- c) controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- d) controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dal paragrafo "Garanzie Prestate" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- e) controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dai paragrafi "Garanzie Prestate";
- f) controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- g) controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza;
- h) per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- i) fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore, o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- j) controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- k) controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato;
- l) controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- m) controversie di valore inferiore a Euro 200;
- n) controversie contrattuali con FATA e EUROP ASSISTANCE;
- o) controversie non espressamente richiamate tra le voci dei paragrafi "Garanzie Prestate".

Per le garanzie della Sezione Circolazione, l'assicurazione non vale, inoltre:

- p) se per il veicolo a motore descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
- q) quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- r) quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- s) quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- t) quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

CONDIZIONI SPECIALI - ISTITUTI SCOLASTICI

(che integrano e derogano parzialmente le "Norme che regolano l'assicurazione" quando sia riferita al rischio sopraindicato)

Soggetti assicurati

Le spese previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate a favore dei seguenti soggetti.

- a) gli alunni dell'Istituto Contraente e loro genitori (per le garanzie prestate alla sezione **A**);
- b) i docenti e il personale non docente dell'Istituto Contraente (per le garanzie prestate alla sezione **B**).

In caso di controversie fra più persone assicurate le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Garanzie prestate

A) - alunni e loro genitori

Le garanzie vengono prestate per fatti commessi e/o occorsi dagli/agli alunni durante le attività scolastiche e ricreative organizzate dalle autorità scolastiche e durante il percorso che gli alunni compiono dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, *entro i limiti di tempo che vanno da un'ora prima dell'inizio delle lezioni ad un'ora dopo la fine delle lezioni medesime.*

Le garanzie valgono per:

- sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

B) - Personale docente e non docente

Le garanzie vengono prestate per vengono prestate a tutela dei diritti dei docenti e del personale non docente dell'Istituto Contraente per fatti commessi nell'esercizio della professione e durante lo svolgimento degli incarichi conferiti dall'Autorità scolastica *purché attinenti alla qualifica.*

Le garanzie valgono per:

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni .

Esclusioni

L'assicurazione non opera per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:

- a) *conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;*
- b) *derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dal paragrafo "Garanzie Prestate" per la difesa nei procedimenti penali;*
- c) *per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;*
- d) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;*
- e) *per fatti dolosi delle persone assicurate;*
- f) *per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- g) *se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;*
- h) *nei casi di violazione degli artt. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;*
- i) *per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;*
- j) *per le vertenze fra Contraente e/o Assicurato/i;*
- k) *derivanti da controversie contrattuali con FATA e/o EUROP ASSISTANCE;*
- l) *derivanti da controversie non espressamente indicate tra le voci del paragrafo "Garanzie Prestate".*

CONDIZIONI SPECIALI - PROFESSIONISTI

(che integrano e derogano parzialmente le "Norme che regolano l'assicurazione" quando sia riferita al rischio sopraindicato)

FORMA DI ASSICURAZIONE PROFESSIONE BASE

Soggetti assicurati

Le spese previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate a favore dei seguenti soggetti:

- Il professionista;
- Eventuali dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola;
- Eventuali collaboratori a progetto.

In caso di controversie fra più Assicurati, le garanzie si intendono prestate a favore dell'Azienda contraente.

Garanzie prestate

Le garanzie vengono prestate per i seguenti casi:

- sostenere le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- sostenere la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- sostenere la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. *Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 del codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;*
- sostenere la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi. *Tale Garanzia opera esclusivamente in presenza di un contratto di assicurazione di Responsabilità Civile con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di Responsabilità Civile, vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di Responsabilità Civile; nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente Garanzia opera a primo rischio;*
- sostenere le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili indicati in polizza, nei quali il professionista svolge la sua attività;
- sostenere le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da FATA e EUROP ASSISTANCE per contratti assicurativi strettamente attinenti all'attività esercitata stipulati dal professionista assicurato.

Esclusioni

L'assicurazione non opera per gli oneri di assistenza giudiziale e stragiudiziale:

- a) *derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto nel precedente paragrafo "Garanzie Prestate" per la difesa penale;*
- b) *conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;*
- c) *derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile;*
- d) *in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo, salvo quanto previsto nel precedente paragrafo "Garanzie Prestate" per la difesa penale;*
- e) *in materia di diritto di famiglia e delle successioni;*
- f) *per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;*
- g) *derivanti da controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;*
- h) *derivanti da controversie contrattuali ivi compreso il recupero crediti;*
- i) *collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;*
- j) *derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;*
- k) *derivanti da controversie di valore inferiore a Euro 200;*
- l) *derivanti da controversie contrattuali con FATA e EUROP ASSISTANCE;*
- m) *derivanti da controversie non espressamente indicate tra le voci del paragrafo "Garanzie Prestate".*

FORMA DI ASSICURAZIONE PROFESSIONE COMPLETA

SEZIONE ATTIVITÀ

Soggetti assicurati

Le spese previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate a favore dei seguenti soggetti:

- il professionista;
- eventuali dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola;
- eventuali collaboratori a progetto.

In caso di controversie fra più Assicurati, le garanzie si intendono prestate a favore dell'Azienda contraente.

Garanzie prestate

Le garanzie vengono prestate per :

- sostenere le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- sostenere la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- sostenere la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. *Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;*
- sostenere la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi. *Tale Garanzia opera esclusivamente in presenza di un contratto di assicurazione di Responsabilità Civile con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di Responsabilità Civile, tale Garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di Responsabilità Civile; nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità Civile pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente Garanzia opera a primo rischio;*
- sostenere le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui il professionista svolge la sua attività;
- sostenere le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da FATA e EUROP ASSISTANCE per contratti assicurativi strettamente attinenti all'attività esercitata stipulati dal professionista assicurato.
- sostenere le controversie individuali di lavoro con i dipendenti *regolarmente iscritti a libro matricola*, con i lavoratori a progetto e con quelli parasubordinati in genere;
- sostenere le controversie con istituti di assicurazione previdenziali e sociali, *con esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri;*
- sostenere le controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente-Assicurato, *sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 200;*
- sostenere controversie per inadempienze contrattuali (escluso il recupero crediti) con il Cliente, *sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 200;*
- gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente paragrafo "Garanzie Prestate".
Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Esclusioni

L'assicurazione non opera per gli oneri di assistenza giudiziale e stragiudiziale:

- a) *derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto nel precedente paragrafo "Garanzie Prestate" per la difesa nei procedimenti penali;*
- a) *conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;*
- c) *derivanti da controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nel precedente paragrafo "Garanzie Prestate";*
- d) *in materia di diritto di famiglia e delle successioni;* e) *derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;*
- f) *derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile;*
- g) *derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;*
- h) *derivanti da controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e*

amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti;

- i) derivanti da controversie per il recupero crediti;*
- j) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;*
- k) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;*
- l) per contratti di compravendita di immobili;*
- m) per controversie relative a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;*
- n) per controversie tra Contraente e collaboratori non dipendenti;*
- o) per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;*
- p) derivanti da controversie di valore inferiore a Euro 200;*
- q) derivanti da controversie contrattuali con FATA e EUROP ASSISTANCE;*
- r) derivanti da controversie non espressamente indicate tra le voci del paragrafo "Garanzie Prestate".*

CONDIZIONI SPECIALI - PROPRIETARIO IMMOBILIARE

(che integrano e derogano parzialmente le "Norme che regolano l'assicurazione" quando sia riferita al rischio sopraindicato)

Soggetti assicurati

Le spese previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate a favore del proprietario immobiliare (persona fisica o giuridica).

Garanzie prestate

Le garanzie vengono prestate per :

- sostenere le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi, ivi compreso l'inquilino dell'unità immobiliare assicurata;
- sostenere la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- le azioni relative alla riscossione di canoni di locazione o spese condominiali; *tale Garanzia può essere prestata nei confronti dello stesso debitore per un unico caso assicurativo indipendentemente dalla durata del contratto di assicurazione;*
- le vertenze con l'Amministratore condominiale; *sono escluse le impugnazioni di delibere assembleari e vertenze relative all'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento condominiale dell'unità immobiliare assicurata;*
- sostenere l'esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso. Tale Garanzia opera *con una carenza contrattuale di 120 giorni e con un massimale di Euro 2.000 per evento e previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 260 per evento;*
- le vertenze con i fornitori e quelle per i lavori di manutenzione e riparazione;
- sostenere l'azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici diverse da FATA per contratti assicurativi che riguardano l'unità immobiliare assicurata.

Esclusioni

L'assicurazione non opera per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:

- a) *derivanti da fatto doloso dell'assicurato;*
- b) *conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;*
- c) *vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di assicurazione Previdenziali e Sociali;*
- d) *derivanti da controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nel precedente paragrafo "Garanzie Prestate";*
- e) *azioni di sfratto per morosità o per finita locazione salvo quanto espressamente indicato nel precedente paragrafo "Garanzie Prestate";*
- f) *derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile;*
- g) *derivanti da controversie contrattuali, salvo quanto previsto nel paragrafo "Garanzie Prestate";*
- h) *derivanti da controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali con i fornitori;*
- i) *in caso di controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata;*
- j) *per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- k) *per contratti di compravendita/permuta di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia;*
- l) *derivanti da controversie di valore inferiore a Euro 200;*
- m) *derivanti da controversie contrattuali con FATA e/o EUROP ASSISTANCE;*
- n) *controversie non espressamente indicate tra le voci del paragrafo "Garanzie Prestate".*

CONDIZIONI SPECIALI - QUADRI E DIRIGENTI

(che integrano e derogano parzialmente le "Norme che regolano l'assicurazione" quando sia riferita al rischio sopraindicato)

Soggetti assicurati

Le spese previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate a favore dei seguenti soggetti:

- i Dirigenti della Società Contraente;
- i Quadri della Società Contraente.

In caso di controversie fra più persone assicurate con lo stesso contratto di assicurazione le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Azienda Contraente.

Garanzie prestate

Le garanzie vengono prestate per:

- sostenere l'azione stragiudiziale e giudiziale in sede civile (o la costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La Garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- sostenere la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. *Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 del codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;*
- sostenere la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; *tale Garanzia opera esclusivamente in presenza di un contratto di assicurazione di Responsabilità Civile con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di Responsabilità Civile, tale Garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di Responsabilità Civile; nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente Garanzia opera a primo rischio.*

Esclusioni

L'assicurazione non opera per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:

- a) *derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dal precedente paragrafo "Garanzie Prestate" per la difesa nei procedimenti penali;*
- b) *conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;*
- c) *derivanti da controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nel precedente paragrafo "Garanzie Prestate" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;*
- d) *derivanti da controversie in relazione alla proprietà ed all'uso di natanti e di imbarcazioni e di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile;*
- e) *derivanti da controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali;*
- f) *derivanti da controversie contrattuali, ivi compreso il recupero crediti.*
- g) *derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa*
- h) *collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;*
- i) *derivanti da controversie di valore inferiore a Euro 200;*
- j) *derivanti da controversie contrattuali con FATA e EUROP ASSISTANCE;*
- k) *derivanti da controversie non espressamente indicate tra le voci del paragrafo "Garanzie Prestate".*

CLAUSOLE SPECIALI - GARANZIE FACOLTATIVE

Clausole speciali prestabili alternativamente per il rischio FAMIGLIA ad integrazione delle Condizioni speciali FAMIGLIA COMPLETA e valide e operanti solo se richiamata in polizza la Clausola speciale 005 (Lavoro subordinato Categoria A) o la Clausola speciale 006 (Lavoro subordinato Categoria B).

Soggetti assicurati

Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente o del diverso componente del suo nucleo familiare indicato nella relativa clausola speciale, *purché rientrante nello stato di famiglia anagrafico.*

Garanzie prestate

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera k) del paragrafo "Esclusioni (valide per tutte le sezioni)" delle Condizioni Speciali FAMIGLIA – FORMA DI ASSICURAZIONE FAMIGLIA COMPLETA, le garanzie vengono prestate a favore dell'Assicurato, nello svolgimento dell'attività di lavoro subordinato indicata in polizza per:

- sostenere l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- sostenere la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- sostenere la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), *fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;*
- sostenere la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera *esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C.. Nel caso in cui la Polizza di R.C., pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio.*

CLAUSOLA SPECIALE 007 - PACCHETTO SICUREZZA AZIENDA

(Clausola speciale prestabile per il rischio AZIENDA ad integrazione delle Condizioni speciali AZIENDA BASE e AZIENDA COMPLETA e valida e operante solo se richiamata in polizza)

Soggetti assicurati

A deroga di quanto previsto nelle relative Condizioni speciali, Sezione Attività, paragrafo Soggetti Assicurati, sono considerati Assicurati:

- l'azienda contraente nelle persone dei suoi legali rappresentanti;
- i dirigenti dell'azienda contraente;
- il dipendente dell'azienda contraente e/o il responsabile preposto:
 - alle attività previste dai decreti legislativi 626/94 e 494/96;
 - all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 155/97 e nella normativa pregressa e successiva sulle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari;
 - all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22/97 Legge Ronchi e nella normativa pregressa e successiva, sulle misure necessarie per lo smaltimento dei rifiuti;
 - al trattamento dei dati personali.

In caso di vertenze fra più Assicurati le garanzie sono prestate a favore dell'Assicurato Contraente.

Garanzie prestate

Ad integrazione di quanto previsto nelle relative Condizioni speciali, Sezione Attività, paragrafo Soggetti Assicurati, le garanzie sono estese alle seguenti fattispecie:

DECRETO LEGISLATIVO 626/94 - 494/96

Gli oneri indennizzabili valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreto legislativo 626/94 – 494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, per:

- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni da fatto illecito avanzate da parte dei dipendenti o di terzi;

- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 del codice penale);
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. *Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 del codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;*
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250. EURO ASSISTANCE provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a EURO ASSISTANCE il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

DECRETO LEGISLATIVO 155/97

Gli oneri indennizzabili valgono nei casi di contestazione d'inosseranza degli obblighi ed adempimenti di cui al decreto legislativo 155/97 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, in relazione alle seguenti fattispecie:

- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (art. 589 e 590 del codice penale);
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. *Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 del codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;*
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250. EURO ASSISTANCE provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a EURO ASSISTANCE il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

DECRETO LEGISLATIVO 22/97

Gli oneri indennizzabili operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi all'applicazione delle misure necessarie per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 22/97, in relazione alle seguenti fattispecie:

- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 del codice penale);
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. *Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 del codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;*
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250. EURO ASSISTANCE provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a EURO ASSISTANCE il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

DECRETO LEGISLATIVO 196/03

Gli oneri indennizzabili operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi all'applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali a seguito di incarichi affidati dal Contraente con espressa nomina scritta, ed in relazione alle seguenti fattispecie:

- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. *Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 del codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per*

qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;

- la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 e seguenti del decreto legislativo 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. *Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente Garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'art. 1917 del codice civile gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile.*

NORMA COMUNE

A parziale deroga dell'art. 10 - *Insorgenza del sinistro*, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal "Pacchetto Sicurezza", per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La Garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. Nel caso di cessazione dalle funzioni/qualifiche o dimissione dall'impresa contraente dei soggetti assicurati, la Garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione/dimissione.

CLAUSOLA SPECIALE 010 - PACCHETTO SICUREZZA PROFESSIONISTI

(Clausola speciale prestabile per il rischio PROFESSIONISTI ad integrazione delle Condizioni speciali PROFESSIONE BASE e PROFESSIONE COMPLETA e valida e operante solo se richiamata in polizza)

Soggetti assicurati

A deroga di quanto previsto nelle relative Condizioni speciali, Sezione Attività, paragrafo Soggetti Assicurati, sono considerati Assicurati:

- il professionista contraente;
- il dipendente del contraente e/o il responsabile preposto:
 - alle attività previste dai decreti legislativi 626/94 e 494/96;
 - all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 155/97 e nella normativa progressiva e successiva sulle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari;
 - all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22/97 Legge Ronchi e nella normativa progressiva e successiva, sulle misure necessarie per lo smaltimento dei rifiuti;
 - al trattamento dei dati personali.

In caso di vertenze fra più Assicurati le garanzie sono prestate a favore dell'Assicurato Contraente.

Garanzie prestate

Ad integrazione di quanto previsto nelle relative Condizioni speciali, Sezione Attività, paragrafo Soggetti Assicurati, le garanzie sono estese alle seguenti fattispecie:

DECRETO LEGISLATIVO 626/94 - 494/96

Gli oneri indennizzabili valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi 626/94 - 494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, per:

- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni da fatto illecito avanzate da parte dei dipendenti o di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 del codice penale);
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. *Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 del codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;*
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250 EUROP ASSISTANCE, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a EUROP ASSISTANCE il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

DECRETO LEGISLATIVO 155/97

Gli oneri indennizzabili valgono nei casi di contestazione d'inosseranza degli obblighi ed adempimenti di cui al decreto legislativo 155/97 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, in relazione alle seguenti fattispecie:

- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 del codice penale);
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. *Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 del codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;*
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250. EURO ASSISTANCE provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a EURO ASSISTANCE il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

DECRETO LEGISLATIVO 22/97

Gli oneri indennizzabili operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi all'applicazione delle misure necessarie per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 22/97, in relazione alle seguenti fattispecie:

- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 del codice penale);
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. *Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 del codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;*
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250. EURO ASSISTANCE provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a EURO ASSISTANCE il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

DECRETO LEGISLATIVO 196/03

Gli oneri indennizzabili operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi all'applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali a seguito di incarichi affidati dal Contraente con espressa nomina scritta, ed in relazione alle seguenti fattispecie:

- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 del codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
- la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 e seguenti del decreto legislativo 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. *Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente Garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'art. 1917 del codice civile gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile.*

NORMA COMUNE

A parziale deroga dell'art. 10 - *Insorgenza del sinistro*, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal "Pacchetto Sicurezza", per *insorgenza del sinistro* si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La Garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. Nel caso di cessazione dalle funzioni/qualifiche o dimissione dall'impresa contraente dei soggetti assicurati, la Garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione/dimissione.

CLAUSOLE SPECIALI 008 e 009 - RECUPERO CREDITI

Clausole speciali prestabili alternativamente per i rischi AZIENDA e PROFESSIONISTI ad integrazione delle Condizioni speciali relative alle forme di Garanzia AZIENDA BASE, AZIENDA COMPLETA, PROFESSIONE BASE e PROFESSIONE COMPLETA valide e operanti solo se richiamata in polizza la Clausola speciale 008 (Recupero crediti fino a due casi/anno) o la Clausola speciale 009 (Recupero crediti fino a quattro casi/anno)

Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da quest'ultimo effettuati, compreso il recupero dei crediti.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità dell'assicurazione ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (art. 474 del codice di procedura civile) o documentati da prova scritta o equiparata (artt. 634 e 636 del codice di procedura civile) EUROP ASSISTANCE, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero. La prestazione opera in deroga all'art. 15 - Estensione Territoriale, ed in deroga al paragrafo delle Esclusioni. La presente condizione viene prestata per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e con il limite di:

- **2 denunce** per ciascun **anno assicurativo**, nel caso in cui sia richiamata in polizza la **Clausola speciale 008**;
- **4 denunce** per ciascun **anno assicurativo**, nel caso in cui sia richiamata in polizza la **Clausola speciale 009**.

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni
Sede Via Urbana, 169/A - 00184 Roma - Tel. 06 47651 - Fax 06 4871187 - Telegramma ASSIFATA ROMA - PEC: fata@pec.gruppocattolica.it
Capitale Sociale Euro 5.202.079,00 (interamente versato). - Registro delle imprese di Roma - Codice Fiscale e Partita IVA n. 09052321008.
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00154.
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona.
Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019.



TUTELA LEGALE

TUTELA LEGALE

TUTELA LEGALE DI FATA

FASCICOLO INFORMATIVO

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

Società per Azioni di Assicurazioni e
Riassicurazioni

Via Urbana, 169/A - 00184 Roma

Tel. 06.47651 - Fax 06.4871187

Telegramma ASSIFATA ROMA

PEC: fata@pec.gruppocattolica.it

www.fata-assicurazioni.it

FATA
ASSICURAZIONI

Mod. 14/524 - Ed. 12.2010

Studio Grafico BB - Roma